

REGOLAMENTO (CEE) N. 966/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁴⁾, dispone che il prezzo minimo al di sotto del quale un'offerta non è più ricevibile ai fini della vendita dei cereali giacenti all'intervento è pari al prezzo d'acquisto all'intervento in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che tale prezzo minimo può rivelarsi un incentivo per i conferimenti all'intervento in quanto agli operatori conviene approvvigionarsi, via via che ne hanno necessità, acquistando i cereali presso l'intervento anziché sul mercato, risparmiando in questo modo le spese di magazzino che vengono assunte dall'organismo d'intervento; che, per porre rimedio a tale situazione, occorre fissare il prezzo minimo di vendita dei cereali da parte degli organismi di intervento al livello del prezzo d'intervento anziché al livello del prezzo d'acquisto all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 1, i termini « prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « prezzo d'intervento... »;
- 2) all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, i termini « prezzo d'acquisto all'intervento » sono sostituiti dai termini « prezzo d'intervento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.